

CONTRIBUTO DIVULGATIVO

Prescrizione e decorrenza del termine nel caso di notificazione nulla successivamente sanata

Giuseppe Anfuso*Laurea in Giurisprudenza · Università degli Studi Roma Tre***IDENTIFICATIVO**

Contributo n. 11956
ISSN 2421-7123

LICENZA

CC BY-NC-ND 4.0

STORIA EDITORIALE

Pubblicato il 29 ottobre 2026
Contributo divulgativo

COME CITARE

GIUSEPPE ANFUSO,
*Prescrizione e decorrenza del
termine nel caso di
notificazione nulla
successivamente sanata*, in Riv.
Cammino Diritto, ISSN
2421-7123.

ABSTRACT

Il commento analizza Cass., Sez. Un. civ., n. 6474/2026, che riconduce alla sanatoria ex tunc della notificazione nulla anche gli effetti interruttivi e sospensivi della prescrizione. L'esame dell'ordinanza di rimessione e dei precedenti mostra una composizione del contrasto fondata sulla strumentalità delle forme, temperata dall'onere del destinatario di allegare e provare la colpa del notificante.

This commentary analyses Cass., United Sections, Civil Division, no. 6474/2026, which extends the ex tunc curing effect of a null service of process to the interruption and suspension of limitation. The examination of the referring order and the precedents shows that the conflict is resolved on the basis of the instrumental function of procedural forms, tempered by the addressee's burden to allege and prove the notifier's fault.

SOMMARIO

1. Introduzione	3
2. Inquadramento normativo e sistematico	3
3. Fatti e iter processuale	4
4. Le quaestiones iuris	4
5. Motivazione: ratio decidendi e passaggi chiave	4
6. Confronto con precedenti	5
7. Ricadute pratiche	6
8. Conclusioni e prospettive de iure condendo	6

1. Introduzione

Un atto mai entrato nella sfera di conoscenza legale del destinatario può nondimeno interrompere la prescrizione del diritto che con esso si esercita. È su questo che le Sezioni Unite prendono posizione, saldando due piani che la tradizione teneva separati: l'invalidità della notificazione dell'atto introduttivo e il regime sostanziale della prescrizione. Il principio affermato riconosce alla notificazione nulla, quando sia rinnovata e il vizio venga così sanato, effetti interruttivi e sospensivi retroattivi, salvo la prova della colpa del notificante.

Non si tratta, si badi, di degradare la prescrizione a mera decadenza processuale. La pronuncia ricostruisce l'interazione tra diritto sostanziale ed esercizio giudiziale lungo tre direttrici (la strumentalità delle forme, la distinzione tra nullità e inesistenza, il bilanciamento tra l'interesse alla conservazione del diritto e quello alla certezza dei rapporti giuridici) e in questa architettura il criterio costituzionale principale è la ragionevolezza; il giusto processo opera, più modestamente, come parametro di preferenza per le interpretazioni che evitino la preclusione del merito senza sacrificare il contraddittorio¹.

2. Inquadramento normativo e sistematico

Due norme reggono il versante sostanziale. L'art. 2943, primo comma, c.c. collega l'interruzione alla notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio; l'art. 2945, secondo comma, c.c. stabilisce che, quando l'interruzione deriva da domanda giudiziale, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Il terzo comma conserva l'effetto interruttivo e sacrifica quello sospensivo se il processo si estingue. Nel caso deciso veniva in rilievo il termine speciale dell'azione revocatoria, quello quinquennale previsto dall'art. 2903 c.c.

Sul versante processuale, l'art. 291 c.p.c. impone la rinnovazione della notificazione nulla quando il convenuto non si costituisce e vi affianca una clausola dal tenore largo: la rinnovazione impedisce ogni decadenza. L'art. 164 c.p.c., nel disciplinare la nullità della citazione, riconosce alla rinnovazione la produzione degli effetti sostanziali e processuali della domanda sin dalla prima notificazione. L'art. 160 c.p.c., infine, definisce la nullità della notificazione mediante il riferimento alla violazione delle disposizioni sulla persona destinataria o all'incertezza assoluta sulla persona o sulla data.

La sentenza coordina tali disposizioni con il principio di strumentalità delle forme, per il quale la forma dell'atto vale in quanto serva allo scopo cui è preordinata. Ne discende una gerarchia netta, che conviene enunciare senza attenuazioni: la nullità non coincide con l'inesistenza. Quest'ultima rimane confinata alla mancanza materiale dell'atto o all'assenza degli elementi strutturali minimi che consentono di riconoscere un'attività come notificazione; ogni altra difformità, compreso il vizio relativo al luogo della consegna, ricade nell'area della nullità sanabile. La distinzione, elaborata dalle Sezioni Unite nel 2016, ha una funzione precisa: impedire che la qualificazione dell'errore diventi il varco per introdurre, in via interpretativa, una sanzione più grave di quella prevista dal sistema².

Il precedente sistematico più immediato è la regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione. Per i diritti esercitabili necessariamente mediante atto processuale, la consegna dell'atto

¹ Cass. civ., Sez. Un., 18 marzo 2026, n. 6474, *sulle ragioni della decisione*; in dottrina, V. Tulumello, *Le Sezioni Unite sull'interruzione della prescrizione in caso di notifica dell'atto introduttivo affetta da nullità*, in *Judicium*, 21 luglio 2026.

² Cass., Sez. Un. civ., 20 luglio 2016, n. 14916.

all'ufficiale giudiziario può rilevare per il notificante, mentre il perfezionamento nei confronti del destinatario resta ancorato alla conoscenza legale. La giurisprudenza ha riferito la soluzione all'esigenza di non imputare al titolare del diritto ritardi sottratti al suo controllo, purché, beninteso, il procedimento notificatorio giunga a compimento³.

3. Fatti e iter processuale

Formenti Seleco S.p.A. in amministrazione straordinaria esercitava davanti al Tribunale di Monza l'azione revocatoria fallimentare relativa a rimesse bancarie. La prima citazione, notificata il 20 maggio 2010, indicava quale convenuta Unicredit Banca di Roma S.p.A. e veniva consegnata presso un indirizzo romano ove l'incorporata aveva avuto sede. La società indicata si costituiva per eccepire il difetto di legittimazione passiva: era stata incorporata in Unicredit S.p.A. e cancellata dal registro delle imprese.

Il Tribunale, ritenendo incerta l'identificazione della parte convenuta, disponeva la rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. La nuova notificazione, diretta a Unicredit S.p.A., avveniva il 23 settembre 2011. Di qui l'eccezione di prescrizione quinquennale: il termine, assumeva Unicredit, decorreva dal 23 maggio 2005 e la prima notificazione era priva di effetti nei suoi confronti. Il Tribunale respingeva l'eccezione e accoglieva parzialmente la domanda.

In appello la decisione veniva riformata. Per la Corte d'appello di Milano la prima notificazione, eseguita nei confronti di un soggetto diverso dall'incorporante, doveva qualificarsi come inesistente; la seconda aveva quindi instaurato un nuovo rapporto processuale quando il termine era già decorso. La Prima Sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 3481 dell'11 febbraio 2025, rimetteva la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto sull'efficacia retroattiva della sanatoria della notificazione nulla⁴.

4. Le quaestiones iuris

La prima questione era di qualificazione. Inesistenza, come aveva ritenuto la Corte d'appello, oppure nullità, in ragione dell'esistenza di una sequenza notificatoria riconoscibile e del collegamento storico tra il destinatario indicato e il luogo della consegna? Le Sezioni Unite hanno ritenuto corretta la qualificazione in termini di nullità e hanno escluso un vizio della *vocatio in ius*: l'identificazione della parte risultava sufficientemente determinata, anche mediante l'indicazione del codice fiscale.

La seconda questione è il cuore del caso e riguarda gli effetti sostanziali della rinnovazione: la sanatoria opera soltanto dal momento in cui la rinnovazione interviene, secondo l'indirizzo recettizio, oppure retroagisce alla prima notificazione nulla? A essa se ne aggiungeva una terza, relativa alla colpa del notificante e al relativo onere di allegazione e prova. La Corte ha risolto il contrasto riconoscendo la retroattività, ma le ha posto un limite: non opera quando il destinatario dimostri che il mancato perfezionamento originario è imputabile al notificante.

5. Motivazione: ratio decidendi e passaggi chiave

La ratio decidendi si articola in tre passaggi. Il primo riduce l'inesistenza a categoria residuale. La notificazione è un procedimento composto da una fase di trasmissione, affidata a un soggetto qualificato,

3. Cass., Sez. Un. civ., 9 dicembre 2015, n. 24822.

4. Cass., Sez. I civ., ord. 11 febbraio 2025, n. 3481.

e da una fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti positivi previsti dall'ordinamento. Il luogo non appartiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto: sbagliarlo produce nullità, non inesistenza. Nel caso concreto, la consegna a un impiegato presso una sede già riferibile alla società incorporata integrava dunque un atto notificatorio esistente, sebbene viziato.

Il secondo passaggio riguarda l'art. 291 c.p.c. Le Sezioni Unite rifiutano la lettura secondo cui il riferimento alla "decadenza" escluderebbe la prescrizione, e la rifiutano muovendo dalla funzione correttiva della rinnovazione: se l'errore notificatorio è sanabile, la sanatoria deve investire l'intera domanda, compresi gli effetti sostanziali che l'ordinamento collega all'instaurazione del giudizio. Si dirà che il dato letterale è univoco; ma l'obiezione prova troppo, perché una lettura meramente letterale introdurrebbe, secondo la Corte, una limitazione non ricavabile dalla ratio dell'istituto e finirebbe per svuotare la retroattività della sua funzione conservativa.

Il terzo passaggio è il bilanciamento. La prescrizione tutela entrambe le parti: il titolare del diritto, che deve esercitarlo entro un termine, e il soggetto passivo, che beneficia della certezza temporale della pretesa. Quando l'errore notificatorio non è imputabile a nessuno, la perdita definitiva del diritto per il notificante pesa più del temporaneo stato di attesa imposto al destinatario. La soluzione viene tuttavia condizionata alla diligenza del notificante: la tutela non può trasformarsi in una copertura per un'attività negligente o per l'inerzia successiva all'accertamento del vizio.

Rispetto a Cass. n. 13070/2018 la sentenza non si limita a recepirne l'impostazione: la stabilizza sul piano nomofilattico. L'effetto interruttivo e quello sospensivo vengono entrambi ricondotti alla notificazione rinnovata con efficacia ex tunc; l'inesistenza resta l'unico limite strutturale, la colpa il limite imputativo. Il dispositivo rigetta i primi tre motivi, accoglie il quarto, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.

6. Confronto con precedenti

L'arresto supera espressamente l'indirizzo rappresentato da Cass. n. 11985/2013 e da Cass. ord. n. 18485/2018⁵, secondo cui la nullità della notificazione impediva l'interruzione e la sospensione della prescrizione, salvo attribuire alla sanatoria eventuali effetti soltanto ex nunc. Quella linea valorizzava la natura recettizia dell'atto interruttivo e teneva separata la disciplina sostanziale dell'art. 2943 c.c. dalla sanatoria processuale prevista dall'art. 291 c.p.c.

Prevale ora l'orientamento di Cass. n. 4630/1997 e Cass. n. 15075/2001, già ripreso da Cass. n. 13070/2018: la nullità non impedisce la permanenza dell'effetto interruttivo-sospensivo quando esista un rapporto processuale riconoscibile. La sentenza rivendica inoltre la continuità con Cass., Sez. Un., n. 14916/2016, che aveva circoscritto l'inesistenza e riconosciuto la sanabilità ex tunc dei vizi relativi al luogo della notificazione.

Merita attenzione particolare il coordinamento con Cass., Sez. Un., n. 24822/2015, perché i due arresti lavorano su piani distinti. La decisione del 2015 operava sul momento genetico dell'interruzione, riconoscendo la scissione degli effetti per il notificante quando il diritto fosse esercitabile solo giudizialmente. La sentenza del 2026 opera invece sul momento patologico della notificazione: anche una notificazione nulla può conservare retroattivamente gli effetti, se rinnovata e non imputabile al notificante.

5. Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2013, n. 11985; Cass. civ., sez. I, ord. 12 luglio 2018, n. 18485.

Le due regole convergono nella protezione del diritto di azione; nessuna delle due, però, dismette l'esigenza di un perfezionamento valido della notificazione.

7. Ricadute pratiche

Nei casi di notificazione nulla successivamente rinnovata, il dies a quo dell'interruzione resta ancorato alla prima notificazione. A tre condizioni: che l'atto notificatorio esista giuridicamente, che la rinnovazione sia stata eseguita nel termine assegnato o comunque con la necessaria tempestività, che il destinatario non dimostri la colpa del notificante. Verificare la prescrizione non significa più, dunque, confrontare la data della prima e della seconda notificazione: significa ricostruire l'intera sequenza notificatoria.

Nei rapporti pendenti, il principio impone di riesaminare le eccezioni di prescrizione fondate sulla sola nullità della prima notificazione. Al destinatario non basta sostenere che l'atto non sia entrato nella sfera di conoscenza legale: deve contestare la riconoscibilità della notificazione come atto e, in subordine, allegare e provare la colpa del notificante. All'attore spetta il versante speculare, cioè documentare la consegna dell'atto, il provvedimento di rinnovazione, la data della rinnovazione e le ragioni della tempestività della propria condotta.

La verifica operativa procede allora per gradi: l'identità del destinatario processuale; l'esistenza dell'attività di trasmissione e consegna; la natura del vizio; l'effettiva rinnovazione; la tempestività della riattivazione; l'eventuale colpa del notificante; la data di scadenza del termine sostanziale e il rapporto tra prima notificazione, sanatoria e giudicato. Resta ferma, per il destinatario, la possibilità di contestare che la notificazione sia stata diretta al soggetto processualmente legittimato, come mostra la successiva applicazione del principio nei casi in cui la legge imponga un destinatario necessario diverso dall'amministrazione sostanzialmente interessata⁶.

Nulla muta, invece, per i casi di notificazione inesistente, né è consentito equiparare la conoscenza di fatto del processo alla conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario corretto. La nullità resta una patologia dell'atto; l'inesistenza resta l'assenza dell'atto notificatorio o dei suoi elementi minimi.

8. Conclusioni e prospettive de iure condendo

La pronuncia in commento ricomponi il contrasto, assegnando prevalenza alla funzione conservativa della rinnovazione e alla strumentalità delle forme. La natura recettizia della notificazione non ne esce cancellata: il principio richiede il successivo perfezionamento dell'atto e conserva al destinatario la possibilità di dimostrare la colpa del notificante. Quel che la pronuncia stabilisce è, a rigore, più circoscritto: la ricezione legale, quando venga raggiunta attraverso la rinnovazione di una notificazione nulla, consolida retroattivamente gli effetti sostanziali della domanda.

Un intervento legislativo potrebbe rendere più esplicito il coordinamento tra gli artt. 291 c.p.c., 2943 e 2945 c.c., annoverando espressamente la prescrizione tra gli effetti conservati dalla rinnovazione e disciplinando i criteri di tempestività della riattivazione. In assenza di tale intervento, la stabilità del principio dipenderà da due presidi: la rigorosa separazione tra nullità e inesistenza e una motivazione analitica sull'imputabilità dell'errore.

6. Cass., Sez. III civ., 19 aprile 2026, n. 10241.